

(N. 763)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 30 novembre 1949 (V. Stampato N. 520-11)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 691, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 8. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per la metà dei posti, che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 e per la metà dei posti che si renderanno vacanti entro il 1° ottobre 1949, saranno indetti, una sola volta per ogni tipo di cattedra, speciali concorsi per titoli riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal

1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'articolo 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'articolo 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 ».

Art. 13-bis (nuovo). — «Le Commissioni giudicatrici sono costituite di tre o di cinque membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Esse, per la designazione dei vincitori, si atterranno alle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

TESTO DEL DECRETO

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre la revisione, da parte di apposite Commissioni, delle posizioni individuali dei direttori ed insegnanti degli Istituti d'istruzione musicale ed artistica, la cui nomina, avvenuta senza concorso, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, sia stata annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, numero 133, ed a provvedere alla conferma in ruolo di quelli di essi nei cui riguardi venga riscontrato effettivo il requisito della meritata fama in base al quale fu a suo tempo disposta la nomina.

Qualora, in applicazione dell'articolo 4 del regio decreto 26 gennaio 1942, n. 234, per uno stesso posto risultino nominati successivamente titolari ed entrambi siano riconosciuti meritevoli della conferma in ruolo, ai sensi del 1° comma del presente articolo, il secondo di essi sarà considerato in soprannumero, salvo riassorbimento per le prime successive vacanze di posti pertinenti allo stesso insegnamento.

Si farà luogo al soprannumero anche se, prima della seconda nomina senza concorso, il posto sia stato, per esigenze didattiche, destinato ad altro insegnamento, semprechè dello stesso grado o dello stesso gruppo.

La riammissione in ruolo del personale confermato decorrerà agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, ed agli effetti economici dalla data del provvedimento di conferma. La carriera di detto personale confermato sarà ricostruita in conformità di quella che avrebbe percorso se la nomina non fosse stata annullata.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte delle Commissioni di cui al precedente articolo:

1° per i Conservatori di musica:

a) un Consigliere di Stato, *presidente*;

b) un direttore od ex direttore di Conservatorio di musica;

TESTO MODIFICATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

c) un critico musicale;

d) due professori titolari di cattedre di composizione, oppure di cattedre di armonia, contrappunto e fuga, nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre di composizione, armonia e contrappunto, armonia complementare e cultura musicale generale, teoria e solfeggio, direzione d'orchestra;

e) due professori titolari di cattedre di strumenti a tastiera nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre relative a tali strumenti;

f) due professori titolari di cattedre di strumenti ad arco nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre relative a tali strumenti e di caratteri di musica di insieme;

g) due professori titolari di cattedre di strumenti a fiato, di legno, nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre relative a tali strumenti;

h) due professori titolari di cattedre di strumenti a fiato di ottone nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre relative a tali strumenti;

i) due professori titolari di cattedre di canto nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre di canto;

l) due professori titolari di cattedre di arpa nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre di tali strumenti;

m) due professori titolari di cattedre di materie letterarie nei Conservatori di musica o nei Licei classici per la revisione delle nomine a cattedre pertinenti ad insegnamenti letterari;

n) due professori titolari di cattedre di storia della musica, nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre pertinenti a tale insegnamento o a posti di bibliotecario;

o) due professori titolari di cattedre di arte scenica nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre pertinenti a tale insegnamento e a quello della letteratura poetica e drammatica.

I professori dei Conservatori di musica indicati nelle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) si avvicenderanno nella Commissione a seconda delle varie categorie di stru-

menti e degli insegnamenti indicati nelle lettere stesse.

Per la revisione delle nomine a posti di direttore, la Commissione, costituita dai membri indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, sarà integrata con altri due direttori od ex direttori di Conservatori di musica.

Fanno anche parte della Commissione, con voto consultivo, il direttore generale per le antichità e belle arti e il capo divisione per l'istruzione musicale;

2° per le Accademie di belle arti, Licei artistici, Istituti e Scuole d'arte:

- a)* un Consigliere di Stato, *presidente*;
- b)* un direttore di Istituto d'arte;
- c)* un critico d'arte;
- d)* due pittori;
- e)* due scultori;
- f)* due architetti;
- g)* due storici d'arte;
- h)* due insegnanti di materie letterarie nei Licei artistici o nei Licei classici;
- i)* due insegnanti di materie scientifiche nei Licei artistici.

I membri di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, si avvicenderanno nella Commissione a seconda degli insegnamenti o dei posti cui le nomine da rivedere si riferiscono direttamente o per affinità.

Fanno anche parte della Commissione, con voto consultivo, il direttore generale delle antichità e belle arti e il capo divisione per l'istruzione artistica.

Di ciascuna Commissione fa parte, inoltre, un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, con mansioni di segretario.

Art. 3.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato anche a disporre la revisione, da parte delle Commissioni di cui all'articolo 2, delle nomine senza concorso, avvenute nel periodo 1° gennaio 1936-1° gennaio 1938, del personale direttivo ed insegnante negli Istituti di istruzione musicale ed artistica.

Anche nei riguardi di detto personale, le Commissioni applicheranno i criteri di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Il personale direttivo ed insegnante negli Istituti d'istruzione musicale ed artistica, la cui nomina sia stata annullata ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, o per effetto dell'articolo 3 del presente decreto, e che non abbia ottenuto la conferma in ruolo prevista dal 1° comma dell'articolo 1, potrà, su conforme parere delle Commissioni di cui all'articolo 2, essere riassunto in servizio, ove risulti che sia stato incluso, precedentemente alla nomina senza concorso, nella terna dei vincitori di un pubblico concorso, espletatosi dal 1936 in poi, per lo stesso posto direttivo oppure per la stessa materia o per una materia strettamente affine, o che abbia occupato, per quanto riguarda le materie letterarie e scientifiche, un posto di ruolo, relativo a tali materie, in Istituti di istruzione media.

Anche nei riguardi di detto personale riassunto si dovranno applicare i criteri di cui al 4° comma dell'articolo 1 ad eccezione di quelli relativi alla ricostruzione di carriera. La carriera, infatti, del personale stesso sarà ricostruita in conformità di quello che avrebbe percorso se la prima nomina, poi annullata, fosse stata disposta attraverso la normale procedura dei pubblici concorsi.

Art. 5.

Il personale direttivo ed insegnante negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, di cui agli articoli 1, 3 e 4, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, potrà documentare la propria attività artistica e didattica con scritti, riproduzioni fotografiche, partiture, certificati ed ogni altra utile attestazione. Tale documentazione dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti.

Coloro che precedentemente alla nomina senza concorso risultarono inclusi nella terna dei vincitori di un pubblico concorso, od occuparono un posto di ruolo negli Istituti d'istruzione media, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, dovranno inviare apposita domanda, in carta legale, al Ministero della pub-

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

blica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti nel termine di cui al precedente comma, precisando il concorso in cui ottennero l'inclusione in terna, o il posto prima occupato.

Art. 6.

Il personale che precedentemente alla nomina annullata occupava posti di ruolo in Istituti pareggiati e privati, mantenuti da Comuni o da altri Enti, qualora non sia confermato o riassunto nei ruoli degli Istituti governativi di istruzione musicale ed artistica, secondo le norme di cui al presente decreto, è restituito al posto prima occupato, a meno che questo non sia stato, alla data della pubblicazione del decreto stesso, già conferito per concorso ad altro titolare.

Gli interessati alla reintegrazione dovranno inoltrare domanda su carta legale all'amministrazione dell'Istituto di provenienza entro 30 giorni dalla data della comunicazione ministeriale relativa alla non intervenuta conferma o riassunzione nei ruoli degli Istituti di istruzione musicale ed artistica.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai comma 3° e 4° dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, sono estese al personale che prima della nomina annullata occupava posti di ruolo nelle Amministrazioni statali, alle quali pertanto detto personale si intende restituito con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento sopra richiamato, a meno che non sia stato confermato o riassunto ai sensi degli articoli 1 e 4 del presente decreto.

Qualora nel ruolo e nel grado di provenienza non risultino posti vacanti, la restituzione ha luogo per posti in soprannumero, da riassorbire con le prime successive vacanze.

Art. 8.

Per i posti che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 e dopo la revisione degli organici prevista dall'articolo 2 del decreto legi-

Art. 6.

Identico.

Identico.

Art. 8.

Per la metà dei posti, che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 e per la metà dei posti che si renderanno vacanti entro il 1° ot-

slativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, indetti una sola volta, per ogni tipo di cattedra e per la metà dei posti stessi, speciali concorsi, per titoli, riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguito la votazione di 11/15 necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

Le Commissioni giudicatrici, effettuata la valutazione, in base alle disposizioni in vigore, dei titoli presentati da ciascun concorrente, procederanno alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza con quelli da esse assegnate ai titoli e comprenderanno nella graduatoria dei vincitori, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva di 11/15, ai sensi del citato articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

Art. 9.

Per l'altra metà dei posti saranno indetti una sola volta, per ogni tipo di cattedra, concorsi riservati a coloro che non abbiano potuto prendere parte ai concorsi stessi svoltisi prima del 25 luglio 1943, per uno dei seguenti motivi:

1° perchè esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi:

2° perchè appartenenti alla razza ebraica;

3° per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia o per comportamento contrario al regime fascista;

4° perchè a espatrio, per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5° in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento dell'autorità governativa di data anteriore al 25 luglio 1943 emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Gli interessati devono provare di essersi trovati in una delle condizioni anzi indicate. Per

tobre 1949, saranno indetti, una sola volta per ogni tipo di cattedra, speciali concorsi per titoli riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguito la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dello articolo 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'articolo 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Identico.

Art. 9.

Identico.

i non iscritti al partito nazionale fascista la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'amministrazione scolastica o delle altre amministrazioni oppure da testimonianza di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito.

L'amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuni. Qualora la prova fornita dagli interessati risulti falsa dopo la nomina, questa sarà revocata salva l'azione penale.

Art. 10.

Qualora il numero dei vincitori di cui agli articoli 8 e 9 sia superiore al numero dei posti messi a concorso, la nomina degli altri aventi diritto sarà disposta negli anni successivi per non più di un quinto — per ciascuna delle rispettive categorie di vincitori — dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, fino ad esaurimento delle rispettive graduatorie e con precedenza dei vincitori di cui all'articolo 9 rispetto a quelli di cui all'articolo 8.

Art. 11.

Il periodo di prova per conseguire il grado di ordinario è ridotto per i vincitori dei concorsi di cui agli articoli 8 e 9, da tre anni a un anno.

Art. 12.

I posti che risulteranno vacanti alla data di espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli, saranno conferiti attraverso normali concorsi. Nei concorsi medesimi, il 25 per cento del numero di tali posti deve essere riservato a coloro che abbiano prestato lodevole servizio in qualità di supplente o incaricato degli Istituti di istruzione musicale e artistica per almeno tre anni scolastici nell'ultimo decennio.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Per la partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti articoli si prescindere dal limite massimo di età previsto dalle vigenti norme.

Art. 13.

Identico.

Art. 13-bis (nuovo)

Le Commissioni giudicatrici sono costituite di tre o di cinque membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Esse, per la designazione dei vincitori, si atterranno alle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.